

Prov. di Monza e Brianza sigla C.C.

numero 3

data 4/3/2015

Oggetto:

GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM MONZA BRIANZA 2 OVEST - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 21.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

			Presente	Assente				Presente	Assente
1)	RIVA	Matteo	×		10}	GALIMBERTI	Greta	Х	
2)	ACQUISTAPACE	Paolo	Х		11)	PIROVANO	Letizia	Х	
3)	BEACCO	Emanuela	Х		12)	STAGNO	Luigi	X	<b>.</b> -
4)	ВОТТА	Matteo	X	<b>-</b> -	13)	TAGLIABUE	Stefano	х	
5)	CORIGLIANO	Adriano	X		14)	TREZZI	Ettore	Х	
6)	CORTI	Marco	X		15)	TRIVINI BELLINI	Silvia	Х	
7)	D'ASARO	Stefania	х		16)	VIGANO'	Daniele	Х	
8)	ELLI	Pierluigi	X		17)	ZAPPINO	Vincenzo	Х	
9)	FERRO'	Irina	X		1	TOTALE		17	0

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //

Partecipano gli assessori: Emanuela Bellotti, Emilio A. Nespoli, Roberto Soloni, Stefano Vigano' Assenti: Elisa Grosso

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Filippo Ballatore.

Il Consigliere Pierluigi Elli, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.2 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Gara per affidamento servizio distribuzione gas naturale - ATEM Monza Brianza 2 Ovest - Approvazione schema di convenzione" e cede la parola all'Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Roberto Soloni per la relativa illustrazione.

Chiusa la discussione;

Si dà atto che al termine dell'approvazione del precedente punto il Consigliere comunale Ettore Trezzi ha abbandonato l'aula . . . . . . . . . . . . . presenti n. 16

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

Visto il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - hell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - si stabilisce che i Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico; con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

Considerato altresì che l'art. 2 del D.M. 226/2011 prevede che "nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante".

Ai sensi dell'art. 2, D.M. 226/2011, "(..) la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1".

Tale convocazione è avvenuta in data 9 luglio 2014 a opera della Provincia di Monza e in tale occasione è stato formalizzato il ruolo del Comune di Lissone quale Ente Capofila e Stazione appaltante dell'Atem Monza e Brianza 2; (nota depositata agli atti d'ufficio)

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali".

Considerato che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato atto che come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, anche prima del sopraccitato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", vi era la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ritenuto di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

Dato atto che a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni dell'Atem con nota pervenuta via pec in data 4 dicembre 2014 (prot. n. 30955), agli atti, già integrata con le osservazioni pervenute esaminate ed in parte ritenute accoglibili;

Dato atto, altresì, che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

# Precisato che la convenzione deve:

- fissare i compiti del Comune di Lissone, quale stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.):

-prevedere la possibilità di delegare la stazione appaltante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti;

-assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

Richiamata la necessità, per quanto esposto, di provvedere all'approvazione della citata convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;

#### Visti:

- -il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144";
- -la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economicofinanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- -l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- -il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

Visti gli artt. 30 e 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Acquisiti, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Dirigenti di Settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, terminata l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore competente, il Consigliere comunale Luigi Stagno (capogruppo Movimento 5 Stelle), stante la complessità dello stesso, propone ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale, la questione sospensiva, chiedendo il rinvio della trattazione ad altra seduta;

Effettuata, quindi, la votazione in merito alla questione sospensiva proposta alla presenza di n. 16 consiglieri con il seguente esito:

- voti favorevoli
- n. 5
- voti contrari
- n. 11 Acquistapace (Servire Giussano)

Riva M., Botta, Corti, D'Asaro, Elli, Ferrò, Trivini Bellini, Pirovano, Vigano', Zappino (PD)

- consiglieri astenuti

n. //

la questione sospensiva viene respinta.

All'esito di tale votazione, il Consigliere comunale Luigi Stagno dà lettura di due emendamenti alla proposta di deliberazione in oggetto, così come precedentemente trasmessi al Protocollo dell'Ente con PEC in data 3 marzo u.s. (prot. n. 5399), nel testo che si allega al presente atto quale parte e sostanziale sotto la lettera "C" e sul quale sono stati acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Competenti Dirigenti di Settore e l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale (allegato "D"):

• <u>Emendamento n. 1</u>: nella parte dispositiva aggiungere il punto 1-bis): "di dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, nel Comune di Giussano e gli elementi programmatici di sviluppo, riferiti al Comune di Giussano, saranno oggetto di approvazione consiliare"

Si dà atto che alle ore 23.20 esce dall'aula il Consigliere comunale Emanuela Beacco.....presenti n. 15

Effettuata la votazione in merito all'<u>emendamento n.1</u>, alla presenza di n. 15 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

voti favorevoli

n. 15

- voti contrari

n. //

consiglieri astenuti

n. //

l'emendamento n. 1 è accolto.

• <u>Emendamento n. 2</u>: nella parte dispositiva aggiungere il punto 1-ter): "di dare atto che le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza 2 Ovest e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Commissione consiliare permanente"

Dato atto che nel corso della discussione in merito al suindicato emendamento viene proposto di modificare la parte finale dello stesso, sostituendo le parole "Commissione consiliare permanente" con "Conferenza dei capigruppo"

Effettuata, quindî, la votazione in merito all'<u>emendamento n.2</u> così come modificato, alla presenza di n. 15 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

voti favorevoli

n. 15

voti contrari

n. //

consiglieri astenuti

n. //

l'emendamento n. 2 è accolto.

Effettuata, quindi, la votazione sul testo della proposta di deliberazione in oggetto, così come emendato, alla presenza di n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

voti favorevoli

n. 11

voti contrari

n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

consiglieri astenuti

n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano:

#### DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Monza e Brianza 2 e l'affidamento al Comune di Lissone delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato sotto la lettera B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 1-bis) di dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, nel Comune di Giussano e gli elementi programmatici di sviluppo, riferiti al Comune di Giussano, saranno oggetto di approvazione consiliare;
- 1-ter) di dare atto che le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza 2 Ovest e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Conferenza dei capigruppo;
- di demandare al Dirigente competente i provvedimenti conseguenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. in presenza di n.12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

voti favorevoli

voti contrari

n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

# DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Si dà atto che al termine della votazione rientrano in aula i Consiglieri comunali 

- Allegati:
  A) pareri
  B) schema di convenzione
  C) emendamenti
  D) pareri sugli emendamenti



Prov. di Monza e Brianza sigla C.C. numero

3

data 4/3/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to Pierluigi Elli IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Filippo Ballatore

Il Segretario Generale certifica che il presente verbale viene oggi affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giussano, 24.3.2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Filippo Ballatore

Copia conforme all'originale, ad uso amministrative DI

Giussano, 24.3. 2015

L SEGRETARIO GENERALE Dott. Filippo Ballatore/

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

# **ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

i è stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24.3. るわら ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (cron. n.424);

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 4.4.255 decorsi dieci giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Giussano, 9, 4. 215

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Filippo Ballatore

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Giussano, 9.4. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Trippo Ballatore



IL SEGRETARIO SENERALE (Dott. Filippo Ballatore)

ALLEGATO "A" ALLA DÉLIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE

n. <u>2</u> del 4.3.2015

OGGETTO: GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -ATEM MONZA BRIANZA 2 OVEST - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 e s.m.i.					
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA	Jarvensle				
GIUSSANO, <u>26.02.15</u>	IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE SETTORE PIANIFICAZIONE SArch. Ambrogic Mantegazza  E BRIANIF				
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE TO SULLA REGOLARITA' CONTAB	Zvorevole				
(12)	IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA Dott. Marco Raffaele Casati				

VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 3.1 del Regolamento sui controlli interni NULLA da RILEVARE

GIUSSANO, 26/02/15

Dott Filippe Ballarore

Allegato B alla deliberazione C.C. n. 3 del 4.3.2015

> IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Filippo Ballatore)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATI DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

# **INDICE**

# **PREMESSE**

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	COMUNI SOTTOSCRITTORI
ART. 3	INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 4	COMPITI DEI COMUNI
ART. 5	DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 6	COMITATO TECNICO RISTRETTO
ART. 7	GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
ART. 8	COMITATO DI MONITORAGGIO
ART. 9	RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
ART. 10	REFERENTE DELLA CONVENZIONE
ART. 11	CONTROVERSIE
ART 12	RINVIO

#### **PREMESSE**

#### Premesso che:

- a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas natura-le è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge I ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo;
- d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-fegge n. 159/07;
- e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia laddove presente o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali;
- f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164:
- g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013,n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, e successivamente modificato dal dl n.91/2014 convertito con L n. 116/2014 il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.12.2015
- h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito

della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

Il Sindaco del Comune di Lissone con Proprio provvedimento ha individuato un gruppo interno composto da diverse professionalità e coordinato dal Segretario Generale per la verifica degli atti di interesse dell'ATEM in fase prodromica.

# tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

## CONVENZIONE

#### Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di affidamento per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

#### Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTOR!

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM Monza e Brianza 2, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

- 1. Albiate (MB)
- 2. Barlassina (MB)
- 3. Besana in Brianza (MB)
- 4. Biassono (MB)
- 5. Bovisio-Masciago (MB)
- 6. Briosco (MB)
- 7. Carate Brianza (MB)
- 8. Cesano Maderno (MB)
- 9. Cogliate (MB)
- 10. Desio (MB)

- 11. Giussano (MB)
- 12. Lazzate (MB)
- 13. Lentate sul Seveso (MB)
- 14. Limbiate (MB)
- 15. Lissone (MB)
- 16. Macherio (MB)
- 17. Meda (MB)
- 18. Misinto (MB)
- 19. Muggiò (MB)
- 20. Nova Milanese (MB)
- 21. Renate (MB)
- 22. Seregno (MB)
- 23. Seveso (MB)
- 24. Sovico (MB)
- 25. Triuggio (MB)
- 26. Varedo (MB)
- 27. Vedano al Lambro (MB)
- 28. Veduggio con Colzano (MB)
- 29. Verano Brianza (MB)

In ogni caso la presente convenzione Avrà vigenza e vincolerà i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

I comuni che non sottoscriveranno la convenzione dovranno provvedere ad esplicare tutte le incombenze richieste dalla legge nei termini economici di cui all'art. 9;

# Art. 3 - INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni facenti parte dell'ATEM Monza e Brianza Ovest 2, in data 9 luglio 2014 presso gli Uffici della Provincia di Monza hanno demandato al Comune di Lissone il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Lissone in qualità di Ente Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc. :
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza ovest 2, da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune;

- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporte il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresi delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

# Art. 4 - COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

- I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:
- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente:
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
- c. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011:
- g, per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
- i) la data di subentro;

- ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione:
- iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
- h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o CO-SAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;
- l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

# Art. 5 – DELEGA ALI.A STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALU-TAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, conformi alla comune prassi tecnica ed economica, nonché coerenti rispetto alla disciplina (normativa e convenzionale) in concreto applicabile, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara – dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al Comune di Lissone il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

La stazione appaltante - a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo. ( allegato 1. importo spettante ad ogni comune ). Il Comune che provvederà in maniera autonoma invierà all'indirizzo pec (pec@comunedilissone.it) della stazione appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione apposita comunicazione, riportante anche il nominativo dei consulenti esterni individuati e dei relativi recapiti.

In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni non firmatari della presente convenzione, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell'impianto servente il proprio Comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante che verifica l'uniformità di tali criteri con quelli individuati dalla stessa.

Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovranno essere realizzate sino all'entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.

### Art. 6 -- COMITATO TECNICO RISTRETTO

La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato tecnico ristretto, composto dai referenti tecnici dei singoli Comuni di cui all'art, 10.

Tale Comitato sarà presieduto da un Dirigente del Comune capofila (o suo delegato) e composto anche da altri 6 (sei) membri, come di seguito specificati:

- 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 10001 e 30 mila;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti;

I comuni proportanno propri rappresentanti per la nomina al sindaco di Lissone. Nel caso che più comuni della stessa dimensione demografica propongano un numero di rappresentanti maggiore rispetto a quello da designare, provvederà il sindaco di Lissone sentiti i Sindaci dei Comuni proponenti. Tale Comitato che avrà funzioni consultive.

Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

# Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curcrà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

#### Art. 8 -- COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli

Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Monza e Brianza 2 composto da sei membri.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di Lissone entro i 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario secondo la seguente composizione:

- 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 10001 e 30 mila;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti;

## Art. 9 - RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenufo a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente a :Euro 2,11 a PDR servente il territorio (vedi allegato)

Resta inteso che nessun gettone di presenza sarà riconosciuto ai componenti dei Comitati di cui all'art. 6 e art. 8 della presente Convenzione.

#### Art. 10 -- REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall' approvazione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

# Art. 11 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di MONZA con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

# Art 12 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

# Elenco dei comuni appartenenti all'ambito MONZA BRIANZA 2 - OVEST

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaje/ambiti/ambito.asp?id\_ambito=56

	Comune	Provincia	Superficie	Altitudine	Popolazion	е		Dati anno 2012			
Codice	Denominazione		(Kmq)	(m)	2008	2010	Numero	Gas distribuito	Lunghezza		
ISTAT							clienti	(migliania di Smc)	della rete (Km)	pro	borso massimo evisto al netto ll'IVA per ogni comune
1E+05 A	lbiate	Monza e della Brianza	2,9	233	6.117	6.201	2.852	6.356	29 ¯	€	6.007,40
1E+05 B	arlassina	Monza e della Brianza	2,85	2 <b>27</b>	6.745	6.887	3.141	6.151	34	€	6.616,14
18+05 B	esana in Brianza	Monza e della Brianza	15,76	335	15.251	15.582	7.036	13.043	91	€	14.820,50
1E+05 B	iassono	Monza e della Brianza	4,85	202	11.697	11.754	5.380	9.369	57		11.332,33
1E+05 B	ovisio-Masciago	Monza e della Brianza	4,92	188	16.445	16.903	7.806	11.624	58		16.442,41
1E+05 B	riosco	Monza e della Brianza	6,61	271	5.819	5.955	2.561	4.500	28	€	5.394,44
1E+05 C	arate Brianza	Monza e della Brianza	9,95	250	17.847	17.997	8.135	16.517	80		17.135,41
1E+05 C	esano Maderno	Monza e della Brianza	11,46	198	36.579	37.291	17.094	26.936	142		36.006,48
1E+05 C	ogliate	Monza e della Brianza	6,95	236	8.154	8.409	3.615	6.204	51		7.614,57
1E+05 D	esio	Monza e della Brianza	14,76	196	39.831	40.661	19.197	33,214	150	€	40.436,20
1E+05 G	iussano	Monza e della Brianza	10,28	260	23,964	24.672	11.182	21.150	100	€	23.553,55
1E+05 La	azzate	Monza e della Brianza	5,29	257	7.468	7.605	3.312	5.897	39	€	6.976,33
1E+05 Li	imbiate	Monza e della Brianza	12,4	187	34.415	35.168	14.929	23.862	106		31.446,1 <del>6</del>
1E+05 Li	issone	Monza e della Brianza	9,32	191	40.787	42.474	21.101	37.883	158		44.446,75
1E+05 N	/lacherio	Monza e della Brianza	3,22	215	7.038	7.222	3.487	6.996	33	€	7.344,95
1E+05 N	1eda	Monza e della Brianza	8,33	221	23.003	23.221	10.296	17.670	96		21.687,30
1E+05 N	1isinto	Monza e della Brianza	5,14	252	4.872	5.078	2.320	6.182	33		4.886,80
1E+05 M	/luggiò	Monza e della Brianza	5,47	186	23.287	23.433	10.505	15.300	65		22.127,53
1E+05 N	lova Milanese	Monza e della Brianza	5,81	175	23.114	23.152	9.911	21.401	67	€	20.876,34
1E+05 R	enate	Monza e della Brianza	2,84	314	4.089	4.214	1.879	4.676	23		3.957,89
1E+05 S	eregno	Monza e della Brianza	13,01	222	42.444	43.163	20.958	46.164	160	€	44.145,53
1E+05 S	eveso	Monza e della Brianza	7,35	211	21.870	22.877	10.290	15.524	99	€	21.674,66
1E+05 S	ovico	Monza e della Brianza	3,24	221	7.958	8.121	3.765	6.589	41	€	7.930,52
1E+05 T	riuggio	Monza e della Brianza	8,38	231	8.228	8.396	3.893	6.820	55		8.200,14
1E+05 V	aredo	Monza e della Brianza	4,84	180	12.763	12.899	6.241	10.126	55	€	13.145,92
1E+05 V	edano al Lambro	Monza e della Brianza	1,98	187	7.775	7.669	3.617	6.082	25	€	7.518,78
1E+05 V	eduggio con Colzano	Monza e della Brianza	3,49	305	4.448	4.417	1.920	3.229	20	€	4.044,25
1E+05 V	erano Brianza	Monza e della Brianza	3,49	264	9.199	9.342	4.078	7.236	43	€	8.589,82
1E+05 Le	entate sul Seveso	Monza e della Brianza	13,99	250	15.327	15.572	7.378	13.573	89	€	15.540,88
Totali ambito			208,88	-	486.535	496.335	227.879	410.274	2.027	€	480.000,00

€ 600.000 CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER L'ATEM MONZA BRIANZA Z OVEST FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MATURALE

La cifra è composta dalla quota QA a copertura dei costi delle funzioni centralizzate (stazione appaltante) e dalla quota QC a copertura dei costi delle funzioni locali (comuni). Le cifre sono determinata dalla delibera 207/12 deil'AEEG e saranno rimborsate da gestore entrante a fronte di rendicontazione della spesa. Dette cifre saranno anticipate dal gestori uscenti. La cifra QC è stata suddivisa tra i 29 comuni dell'ATeM individuando una quota massima di spesa rimborsabile per ciascun comune. La formula utilizzata per la distribuzione della quota QC tiene conto di una quota media di 2,11€\*pdr dei comune. I pdr dell'ATeM e dei comuni cui fare riferimento per il calcolo sono quelli riportati sul sito del MISE all'indirizzo:

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp? id\_ambito=56

riconiosciuta a copertura dei costi delle funzioni locali	
QA = quota massima riconiosciuta a copertura dei cosi delle funzion centralizzate delle stazione appaltante	
QA spesa prevista dalla convenzione con ANCI Lombardia al netto dell'IVA	


€ .

480.000

QC = quota

massima

tot QC tot-(base\*29) base \* 29



Base

PC PDR

2,11

€

Allegato Calla deliberazione

Da:

"PEC LUIGI STAGNO" <stagnoluigi@pec.it Doit. Fifth

Data:

lunedì 2 marzo 2015 20:25

protocollo@pec.comune.giussano.mb.it>

A: Oggetto:

Emendamento al punto 2 dell'O.D.G. Consiglio Comunaté del 4 Marzo 2015

Nr.0005399 Data 03/03/2015 Tit. 02.03 Arrivo

Alla cortese attenzione Segretario Comunale e Presidente del Consiglio Comunale.

Oggetto: Emendamento alla deliberazione sull'affidamento al Comune di Lissone di stazione appaltante per il bando sul gestore del servizio di distribuzione gas naturale nell'ambito di ATEM Monza e Brianza 2 Ovest

Buongiorno. Sottopongo le successive osservazioni soprattutto al Segretario Generale Comunale, Dr. Filippo Ballatore, per una valutazione di proponibilità degli emendamenti indicati al termine della comunicazione.

Richiamo quanto disposto dall'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che definisce chiaramente il Consiglio Comunale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente, per la cui adozione sono aprioristicamente esclusi interventi sostitutivi in via di emergenza da parte di organi differenti. In particolare, il Consiglio tra gli atti fondamentali ha competenza esclusiva nella stipulazione e gestione di tutta l'attività connessa alle convenzioni tra i Comuni e tra Comuni e Province, costituzione e modificazioni di forme associative .

Dopo l'approvazione della deliberazione, così come concepita, il Consiglio sarebbe definitivamente tagliato fuori da ogni ulteriore parere sui capitolati e su ogni atto conseguente all'approvazione della delibera stessa. Con gli emendamenti che intendiamo proporre non si altera minimamente il contenuto della Convenzione, rendendo inutile quindi un ulteriore passaggio presso tutti i Consigli Comunali per un'ulteriore approvazione dei testi ma si prevede semplicemente che, a livello del Comune di Giussano, il Consiglio Comunale svolga, dopo approvazione della Convenzione, le sue funzioni di controllo e valutazione sui capitolati (di spesa, di gestione, di manutenzione ecc.) in appoggio e a supporto del Comitato di monitoraggio.

Questi emendamenti sono stati proposti ed accettati dall'Amministrazione Comunale a Lissone, senza che ciò comportasse ulteriori azioni.

Quello che segue è il testo degli emendamenti :

"Allo scopo di evidenziare il ruolo d'indirizzo del Consiglio comunale nell'ambito di tutte le attività preparatorie all'avvio della gara per l'affidamento del servizio in oggetto, si intende emendare quanto

Nella parte dispositiva della delibera, si propone di aggiungere:

- un punto 1-bis) come segue:
- "di dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, nel comune di Giussano, e gli elementi programmatici di sviluppo, riferiti al comune di Giussano, saranno oggetto di approvazione consiliare";
- un punto 1-ter) come segue:

di dare atto che le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza 2 Ovest e lo schema del "di contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Commissioni consiliare competente". Conferenza dei capiaruppo. dup Stay of 0215

Confido in una valutazione positiva delle proposte e saluto cordialmente.

Luigi Stagno

Consigliere Comunale di Giussano per il Movimento 5 Stelle



IL SEGRETARIO GENERALE (Doit. Propo Ballatore)

ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 4.3.2015

OGGETTO: EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE LUIGI STAGNO SULLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM MONZA BRIANZA 2 OVEST - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

GIUSSANO,

J. 3, 5

IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELITERRITORIO
Arch, Ambrogra Mantegazza

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE Wessun vi flesso contabove

GIUSSANO, 4, W. 15

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Marco Raffaele Casati

VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 3.1 del Regolamento sui controlli interni

NULLA da RILEVARE

GIUSSANO, ///

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott Filippo Ballatore